

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 963-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE LUCA Angelo)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1965

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1965

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro dei provvedimenti atti a fronteggiare i riflessi negativi dell'attuale situazione di depressione economica, s'inserisce il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo all'istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle *medie e piccole* industrie manifatturiere.

Le industrie manifatturiere piccole e medie che potranno beneficiare delle provvidenze disposte dal presente disegno di legge sono — a norma del secondo comma dell'articolo 1 — quelle « idonee a proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione » e quindi a mantenere o ad aumentare il livello dell'occupazione.

Il provvedimento interessa pertanto le industrie esistenti e non quelle da impiantarsi *ex novo*.

Per quanto al primo e al secondo comma dell'articolo 1 oltre che al titolo del provvedimento si usi la locuzione « industrie » e non le altre « Imprese », « Ditte », eccetera, non c'è dubbio che sotto il profilo giuridico i beneficiari siano le imprese e ad esse si fa riferimento sia nel terzo comma dell'articolo 1, sia negli articoli 4 e 5.

La legislazione italiana ha affrontato il problema della definizione di piccola industria nel regolamento di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, in occasione del primo provvedimento adottato su un piano generale a favore delle minori industrie.

« Piccole industrie » erano definite quelle forme di attività industriale limitata nei mezzi tecnici ed economici, nelle quali il prodotto è dovuto in prevalenza all'attività personale dell'artefice che lo eseguisce o concorre ad eseguirlo ».

I più recenti orientamenti legislativi in tema di minore industria tengono conto però di una ben diversa realtà economica nella quale si verifica un'accentuata tendenza all'industrializzazione, all'allargamento dei mercati e nella quale il problema si presenta soprattutto come incentivo per l'armonico sviluppo delle piccole e medie imprese accanto alle grandi o alle grandissime, anche allo scopo di raggiungere un livello di efficacia competitiva.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad esempio, in tema di concessione delle agevolazioni creditizie previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, ha adottato la prassi di considerare medie e piccole industrie quelle che diano luogo ad una occupazione stabile non superiore a 500 unità lavorative ed abbiano un capitale investito non eccedente 1.500 milioni. Quest'ultimo limite è stato elevato per il Sud, secondo decisioni adottate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, prima a 3.000 e poi a 6.000 milioni.

La legge 29 luglio 1957, n. 635, stabilisce che « s'intendono per piccole industrie le imprese industriali che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani tale limite è elevato a 500 operai. In altri provvedimenti legislativi (ad esempio la legge 16 settembre 1960, n. 1016) il limite superiore di capitale investito e del numero di operai non è indicato ma viene soltanto limitata l'entità del finanziamento.

L'articolo 6 della legge n. 623 del 1959 supera i concetti limitativi per la definizione di piccole e medie imprese scaturenti dai due parametri del capitale investito e del numero degli addetti.

Ciò costituisce, a parere del relatore, un equo e sano orientamento che tiene conto realisticamente della situazione contingente.

È noto che il progresso tecnologico e le ragioni economiche, per le quali l'esigenza della riduzione dei costi agisce come imperativo categorico sul piano interno e nei riflessi internazionali, spingono le attività industriali verso la costruzione di impianti di dimensioni sempre maggiori e aventi una sempre più elevata intensità di capitali.

Si può prevedere che, in conseguenza della crescente meccanizzazione, dell'impiego di processi di automazione degli impianti industriali e dell'incidenza relativamente sempre più bassa del costo dei trasporti, la dimensione ottimale degli impianti stessi tenderà a crescere e che a tale aspetto dimensionale si aggiungerà quello esterno della tendenza verso il mantenimento della concentrazione territoriale.

In contrapposizione a ciò le considerazioni di carattere umano e sociale in favore della media e piccola industria hanno un grado di validità sempre maggiore e anche i limiti delle loro dimensioni debbono poter essere considerati in senso assoluto e relativo con più ampia dilatazione e maggiore elasticità.

Ecco perchè è utile richiamare il precedente della legge n. 623 che ha previsto per la concessione dei contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti erogati in applicazione della legge stessa una certa discrezionalità fissando i seguenti criteri preferenziali:

- a) le zone depresse;
- b) le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;
- c) le imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;
- d) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino una maggiore occupazione;
- e) le imprese che, a parità di capitali investiti, assicurino un più elevato prodotto netto;
- f) le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale.

Il decreto in esame non precisa quali siano le categorie di imprese finanziabili ai sensi del decreto stesso, ma demanda al Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il compito di fissare i criteri per la definizione delle categorie in parola. Indubbiamente questa norma trae origine dalla complessità della questione in oggetto e dalla necessità di definirla con criteri di sano realismo.

Di seguito, e precisamente il 3 febbraio 1965, si è avuto il decreto del Ministro per il tesoro il quale all'articolo 1 precisa che possono beneficiare dell'intervento del Fondo le piccole e medie imprese industriali manifatturiere aventi capitali investiti per un ammontare non superiore a sei miliardi

di lire, a prescindere dal numero dei dipendenti. (Per capitale investito debbono intendersi le sole immobilizzazioni dell'impresa al netto degli ammortamenti, quali risultano dall'ultimo bilancio ufficiale dell'impresa debitamente approvato).

Quanto precedentemente si è ricordato e considerato, può essere sufficiente a giustificare, nella presente situazione congiunturale, l'adozione di norme ispirate a criteri di larghezza, ma con sicura aderenza alla realtà contingente.

Per avere un'idea della consistenza numerica delle piccole e medie imprese, si riferiscono alcuni dati estratti dal censimento generale del 1951, per il settore industriale:

Piccole imprese (fino a 100 dipendenti), n. 104.709 con 1.234.714 dipendenti;
 medie imprese (da 101 a 500 dipendenti), 3.436 con 485.832 dipendenti.

Le prime rappresentavano il 16,35 per cento di tutte le imprese industriali e artigianali, col 30,53 per cento dei dipendenti complessivi.

Le seconde lo 0,54 per cento, col 16,96 per cento dei dipendenti pure complessivi.

Occorre notare che il settore delle industrie manifatturiere rappresenta il 90 per cento all'incirca della consistenza numerica delle due entità considerate.

I dati del censimento del 1961 non sono omogenei con quelli considerati.

Da essi si possono desumere le cifre riferite al settore industria nel complesso, per unità produttive locali.

La consistenza di esse risulta la seguente:

620 mila unità produttive locali con addetti fino a 10 dipendenti;
 70 mila unità produttive locali con addetti da 10 a 100 dipendenti;
 6.700.000 unità produttive locali con addetti da 100 a 2.000 dipendenti;
 100 mila unità produttive locali con addetti oltre 2.000 dipendenti.

I dati desunti dal censimento del 1951, anche in mancanza di dati aggiornati che possano indicare le variazioni intervenute

nei valori assoluti, sono sostanzialmente molto indicativi quanto a valori relativi.

Il problema delle medie e piccole imprese ha tre aspetti fondamentali:

- il finanziamento;
- le agevolazioni fiscali;
- l'assistenza tecnica.

Non vi è stata finora una organica e unitaria impostazione del problema stesso nè quindi una sua soluzione adeguata e soddisfacente.

Quanto all'aspetto del finanziamento, l'azione governativa in favore delle aziende minori piccole e medie, si è estrinsecata anzitutto in provvedimenti di carattere creditizio rivolti a favorire il credito a medio termine.

Il problema del finanziamento della ricostruzione, della riattivazione, dell'ampliamento e dell'ammodernamento degli impianti industriali venne a porsi in effetti con carattere d'immediatezza e di inderogabilità subito dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale, sia pure con parecchie limitazioni tra cui quella di carattere territoriale, ossia in relazione a quelle aziende la cui attività interessava la valorizzazione di zone depresse o a quelle per le quali più difficile risultava il ricorso al credito.

Si ricordano i primi provvedimenti specifici costituiti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modifiche e integrazioni con i quali venne costituita e finanziata la Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro e vennero attribuiti fondi alle preesistenti Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali, fondi da destinare al finanziamento delle medie e piccole industrie.

Successivamente si cercò di allargare l'efficacia degli interventi, che si era dimostrata limitata per scarsità di fondi, per il sistema delle garanzie e per l'esistenza di tre soli istituti finanziari con la legge 22 giugno 1950, n. 449, che autorizzò la costituzione in ciascuna Regione di un istituto di cre-

dito specializzato per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie, con competenza locale e con la legge 11 aprile 1953, n. 298, con cui vennero potenziate l'attività dell'ISVEIMER e dell'IRFIS e costituito il Credito industriale sardo, operanti rispettivamente nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, realizzando una forma di più diretto intervento dello Stato mediante la partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno al fondo di dotazione dei tre istituti predetti e con l'assegnazione ad essi di altri fondi statali di varia provenienza.

Si deve ancora ricordare che per dotare gli Istituti regionali di mezzi finanziari, fu creato — con legge 29 luglio 1952, n. 949 — l'Istituto centrale di credito a medio termine alle medie e piccole industrie « Medio credito » con la funzione di provvedere al finanziamento degli Istituti regionali in parola mediante sconto, cessione di crediti, assunzione di obbligazioni e buoni fruttiferi.

Successivamente il Medio credito centrale ha anche disposto un contributo agli interessi a favore degli istituti finanziari, riducendo così l'onere per le imprese.

L'area del credito alla media e piccola impresa si è successivamente allargata specialmente in conseguenza dell'emanazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, con la quale si è ridotto il tasso dei finanziamenti al 5 per cento per le iniziative situate nell'Italia centrale e meridionale e al 3 per cento per quelle concretate nelle zone in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno.

I tassi in parola sono annuali, posticipati e comprensivi di ogni onere e spesa, mentre gli altri tassi praticati in virtù di leggi precedenti, per quanto agevolati, sono soltanto nominali, e per effetto della rateazione, del pagamento anticipato e di alcuni altri oneri e spese, i tassi effettivi sono superiori.

La consistenza dei mezzi finanziari impiegati dagli istituti speciali esercenti il credito a favore delle medie e piccole industrie e dell'esportazione, era, a fine 1963, di 2.400 miliardi di lire (di cui 242 per l'esportazione), con incremento assoluto di 436 miliardi e relativo del 22,2 per cento rispetto alla fine del 1962.

Di detti mezzi finanziari oltre i 2/3 sono stati attinti dal mercato finanziario.

Il gruppo degli istituti nazionali ha assorbito nel 1963 il 71,8 per cento dei mezzi finanziari a disposizione dell'intero gruppo: tra essi predomina l'IMI che assorbe e impiega la metà dei mezzi dell'intero sistema; gli istituti regionali ne hanno attinto il 9,7 per cento e gli istituti meridionali e insulari il 18,5 per cento.

Gli istituti regionali esauriscono quasi completamente, e istituzionalmente, la loro attività nel finanziamento a medio termine delle medie e piccole industrie operanti nel territorio di loro competenza. A fine 1963 i loro impieghi sono ammontati a 232 miliardi di lire, con incremento di 50 miliardi rispetto all'anno precedente.

A tutto il 1963, e quindi in 11 anni di attività, il Medio credito centrale ha concesso finanziamenti alla media e piccola industria per l'ammontare di 226 miliardi.

Gli istituti meridionali e insulari hanno riservato alla media e piccola industria 334 miliardi, corrispondenti al 75 per cento dei loro impieghi, essendo affluito il restante 25 per cento (110 miliardi) agli impieghi a medio termine a favore di imprese di maggiori dimensioni e a impieghi non discriminati.

Gli impieghi complessivi di tali istituti sono ascisi pertanto a 444 miliardi.

Gli istituti a carattere nazionale hanno ripartito in eguale misura i propri impieghi tra quelli a medio termine e quelli a lungo termine, destinandone il 45 per cento; il rimanente 10 per cento degli impieghi complessivi riguarda i finanziamenti all'esportazione. Nell'ambito degli impieghi a medio termine quelli a favore delle imprese medie e piccole sono stati pari al 13 per cento del totale.

La legge n. 623, concepita come strumento atto a conseguire finalità di potenziamento delle medie e piccole imprese anche in ordine alla loro localizzazione nelle zone depresse e all'incremento dell'occupazione, si è dimostrata uno strumento assai valido ed efficace.

Lo dimostra il numero delle domande di finanziamento e il loro volume nonché l'entità dei finanziamenti concessi che, dall'ini-

zio di applicazione al 31 ottobre 1964, ammonta a 936 miliardi e 274 milioni e che ha provocato investimenti per 2.076 miliardi con assorbimento di nuova mano d'opera per 373 mila unità.

Le esigenze finanziarie di un'impresa possono interessare il settore capitale, il settore esercizio o entrambi e possono riferirsi a situazioni pregresse o attuali, le prime influenzanti le seconde.

L'equilibrio finanziario, d'altra parte — secondo l'esperienza finora acquisita — esige che vi sia un certo rapporto tra il capitale proprio, comunemente chiamato « capitale di rischio » e il capitale totale investito, allo scopo di conferire all'azienda una certa elasticità finanziaria nei confronti degli impegni assunti verso altri.

È necessario ancora realizzare oltre allo equilibrio finanziario, anche quello economico. Ciò postula la necessità, per talune aziende, di compiere operazioni tecnologiche di trasformazione, ammodernamento, integrazione di macchinari e impianti.

È evidente che questo insieme di operazioni debbono poter essere tra quelle inquadrabili nel presente provvedimento che contempla — nel necessario verificarsi della condizione di idoneità, per le industrie in oggetto, a continuare nell'ordinato proseguimento della produzione — l'eventualità che ciò possa essere subordinato ad un riassetto aziendale di natura varia.

Tutti i provvedimenti finora adottati in favore delle medie e piccole industrie per quanto si riferisce al finanziamento si riassumono sostanzialmente nella possibilità di erogazione in loro favore del credito agevolato, con diverse articolazioni e modalità quanto al limite massimo, quanto al tasso, quanto alla durata ossia al periodo di ammortamento e di preammortamento.

Nella presente fase congiunturale occorre considerare la globalità dei problemi che si pongono per le medie e piccole industrie manifatturiere. Tali problemi scaturiscono dalla loro natura in rapporto alle condizioni esterne.

Il problema del finanziamento è comune a tutte le attività industriali ma, mentre per il settore della grande industria che ha le

azioni quotate in borsa si pone in termini di equilibrio tra costi e ricavi, per la piccola e media industria oltre a questo problema fondamentale si pone quello concernente la possibilità stessa di reperimento dei mezzi finanziari.

Il decreto, che non contempla la possibilità di intervento per impianti da costruirsi *ex-novo*, ma solo per quelli esistenti e funzionanti, intende aggiungere, alle normali agevolazioni creditizie, una forma d'intervento più interno e completo, un intervento che può investire più capillarmente e diffusamente la stessa essenza finanziaria della azienda.

Ciò viene statuito dall'articolo 4 del provvedimento il quale stabilisce che, oltre ai consueti finanziamenti sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti ed anticipazioni, siano possibili le seguenti altre operazioni:

1) garanzie per gli aumenti di capitale delle imprese, sottoscrizione ed acquisto di nuove azioni delle stesse, acquisto delle partecipazioni da esse possedute in altre aziende, assunzione del mandato di alienarle, rilievo di preesistenti pacchetti azionari delle imprese;

2) sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili in azioni che le imprese emettono per il loro riassetto;

3) finanziamenti a persone o società che assumano partecipazioni nelle imprese, ai fini del loro potenziamento (a condizione che l'importo del finanziamento sia erogato nella sua totalità alle imprese stesse).

Le operazioni in parola possono essere subordinate all'attuazione di idonei provvedimenti di riassetto economico e tecnico e sono assistite dalle garanzie, sia reali che personali, eventualmente prestate anche da terzi, determinate dall'Istituto mobiliare italiano. A garanzia delle operazioni stesse può essere convenuta la costituzione di privilegi a norme del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni.

L'essenza dell'intervento o meglio degli interventi previsti è racchiusa nelle disposizioni precedenti.

Si vuol così realizzare un intervento pubblico a favore di un'attività di particolare significato economico e sociale in un momento recessivo dell'attività stessa in vista delle esigenze generali del Paese.

L'IMI rappresenta lo strumento e il tramite di tale intervento: questo può essere strutturato in forme e graduazioni diverse che vanno dalla semplice apertura di credito, ai mutui, all'acquisto di obbligazioni, alle garanzie per aumenti di capitale, all'acquisto di nuove azioni, di pacchetti azionari posseduti dalle imprese, fino alla realizzazione di nuove combinazioni imprenditoriali o la costituzione di nuove società di gestione (decreto del Ministero del tesoro del 3 febbraio 1965)

Il contenuto dei vari articoli è il seguente.

L'articolo 1 del decreto prevede la costituzione presso l'Istituto mobiliare italiano (IMI) del « Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere », con lo scopo di agevolare le imprese di medie e piccole dimensioni sostanzialmente sane, a rifornirsi dei mezzi finanziari necessari a mantenere il ritmo ordinato della propria attività produttiva e, di conseguenza, dell'occupazione.

L'affidamento delle operazioni all'IMI, mentre costituisce la prosecuzione di analoghe provate attività dell'Istituto, evita la creazione di nuove strutture e non distoglie l'intero sistema creditizio dalla normalità delle proprie funzioni.

Con l'articolo 2 si predispongono i mezzi necessari per alimentare il fondo.

Essi derivano: da un conferimento da parte dello Stato di 25 miliardi di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, e dal ricavo di obbligazioni che l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere fino all'importo nominale di 75 miliardi di lire, in una o più volte, mediante serie speciali di durata non superiore a 20 anni, su conformi deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire il collocamento di tali obbligazioni presso Enti pubblici assicurativi e previdenziali è prevista, altresì, la conces-

sione della garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

Allo scopo, inoltre, di non distogliere, nell'attuale momento, le disponibilità del mercato finanziario, le obbligazioni in parola sono direttamente collocate, con esclusione di pubbliche emissioni, presso la Cassa di depositi e prestiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché presso altri Istituti ed Enti previdenziali, assicurativi o finanziari i quali sono autorizzati a sottoscrivere anche in deroga ai loro statuti ed altre disposizioni legislative e regolamentari.

Fra le condizioni di emissione deve essere prevista la facoltà di anticipato rimborso a partire dal terzo anno della loro emissione.

L'articolo 4 ha avuto una precedente illustrazione quando si è parlato specificatamente delle operazioni effettuabili a norma del presente decreto.

Allo scopo di assicurare la migliore tutela delle operazioni compiute con il fondo in parola, è prevista con l'articolo 5, nel caso di gravi inadempienze contrattuali, la nomina, da effettuarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di un commissario straordinario con conseguente scioglimento — quando trattasi di imprese sociali — dei relativi Consigli di amministrazioni e Collegi sindacali.

È prevista, inoltre, la revoca, su richiesta dell'IMI, della gestione commissariale quando le condizioni dell'impresa ritornino normali o, nell'impossibilità di un riassetto dell'impresa stessa, la nomina di un liquidatore ovvero la dichiarazione di fallimento.

Con l'articolo 6 si prevede un trattamento fiscale agevolato per gli atti relativi alle operazioni da effettuarsi ai sensi del decreto in parola.

L'articolo 7 stabilisce che il « Fondo » rappresenta una gestione speciale dell'Istituto mobiliare italiano le cui operazioni attive e passive debbono essere registrate nel bilancio dell'istituto medesimo con distinte voci contabili.

Prescrive poi la stipula, da parte del Ministro del tesoro, di apposite convenzioni

con l'IMI per disciplinare le modalità degli interventi dell'Istituto a favore delle imprese beneficiarie nonché ogni altro rapporto nascente da detti interventi.

L'articolo 8 prevede che con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quelli del bilancio e dell'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può essere disposta la cessazione dei finanziamenti a valere sulle disponibilità del « Fondo ».

Prescrive, inoltre, che le disponibilità liquide nette, risultanti dopo l'estinzione delle obbligazioni di cui all'articolo 3, dovranno essere annualmente devolute ad incremento dei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, IRFIS e CIS.

L'articolo 9 prevede i mezzi di copertura dell'onere finanziario, individuati nel maggior gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Il relatore pensa che lo spirito informatore del provvedimento sia quello di un intervento eccezionale che va a compiersi in uno speciale momento della situazione economica; ritiene ancora che pur nel realismo della situazione che non consente diagnosi soggettive, i rimedi vadano commisurati a esigenze oggettive e adottati nella forma e nella misura in cui possa essere possibilmente salvaguardata l'individualità aziendale.

L'incalzare della situazione potrà esigere pure che le linee tracciate dalla programmazione economica afferente al settore industria possano non essere seguite con scrupolosa aderenza poichè non sarà facile avere sempre una visione d'insieme e realizzare un'intervento globalmente coordinato e inquadrato nelle prospettive del programma.

La manovra degli incentivi, che è al centro della politica programmata nel campo dell'attività industriale « quale strumento essenziale dell'azione pubblica ai fini della riorganizzazione e della razionalizzazione dei settori meno efficienti », l'indagine generale di natura settoriale e la conseguente identificazione dei settori nei quali sia possibile l'introduzione di tecnologie più avanzate, possono costituire solo un quadro di largo

ideale riferimento; ma è da ritenere giustificato un provvedimento parziale certo a vasta incidenza.

Il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge concernente la conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, relativo alla istituzione di un fondo speciale per il finanziamento alle medie e piccole industrie manifatturiere, facendo presente che la Commissione giusti-

zia e autorizzazioni a procedere e la Commissione industria, commercio interno ed estero e turismo hanno espresso parere favorevole.

Il relatore inoltre si riserva di illustrare in Aula la natura e il contenuto degli emendamenti che fin d'ora ha l'onore di presentare ritenendoli complementi o modifiche essenziali per la migliore efficacia del provvedimento.

DE LUCA Angelo, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, concernente la istituzione di un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.